



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, composto da
Michele Guernelli presidente
Antonio Costanzo giudice rel.
Vittorio Serra giudice
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
(art. 669-terdecies c.p.c.)

nel procedimento per reclamo cautelare ex artt. 700 c.p.c. e 669-terdecies c.p.c.
iscritto al n.

5505/2025 R.G. promosso

da

- RECLAMANTI

contro

- RECLAMATO

e nei confronti di

- INTERVENUTO

* * *

Il collegio,
esaminati gli atti;
richiamati atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti;
ritenuto che:

- la società _____ s.r.l. con sede a _____ e la socia _____ (titolare di quota pari al 50% del capitale sociale oltre che amministratore unico della società reclamante) hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza che, revocato il decreto *inaudita altera parte*, ha respinto la loro domanda cautelare volta ad inibire l'iscrizione nel libro soci di _____ : s.r.l. del nominativo di _____ quale cessionario per effetto di **cessione 6 dicembre 2024** stipulata con _____ quale procuratore speciale di _____ (il quale ultimo però dichiara di essere stato all'oscuro dell'operazione e di non averla approvata) nella veste di cedente (prezzo pattuito **euro 164.000,00** da corrispondersi in unica soluzione entro la data del 31 gennaio 2025), atto registrato a Parma il 6 dicembre 2024 al n. 21451 serie 1T, depositato presso CCIAA dell'Emilia il 6 dicembre 2024 prot. n. 143856-2024 iscritto in data 13 dicembre 2024 delle quote societarie meglio descritte in atti (pari al 50% del capitale sociale di _____ s.r.l.) nonché l'esercizio dei diritti di socio da parte del detto cessionario;

- il reclamato _____ ha chiesto il rigetto del reclamo e dunque la conferma dell'ordinanza 1° aprile 2025;

- è intervenuto in fase di reclamo _____ (avente causa di _____), a sostegno delle ragioni delle reclamate, come già aveva fatto nella prima fase;

- si hanno qui per trascritte le motivazioni del decreto e dell'ordinanza emessi dal primo giudice;

- quanto alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualificazione giuridica, non oggetto di reclamo, si richiamano il decreto *inaudita altera parte* e l'ordinanza reclamata, sul punto condivisibili e non oggetto di reclamo;

- l'ordinanza ha revocato il decreto *inaudita altera parte* con esclusivo riferimento al *periculum in mora*, avuto riguardo al provvedimento 19 febbraio 2025 di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma con nomina di un amministratore giudiziario delle quote sociali;

- non è in discussione il *fumus boni iuris* (la cui sussistenza è stata comunque ribadita dall'ordinanza qui in esame, non reclamata da _____), da ritenersi comunque documentalmente provato, essendo pacifico il mancato rispetto del diritto di prelazione statutariamente previsto (art. 11: "*In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. [...] Non ha effetto nei confronti della società il trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo*"; cfr. anche l'art. 15), mentre non ha supporto documentale alcuno, come già rilevato dal primo giudice anche alla luce della posizione assunta da _____ (col disconoscimento del doc. 7) e delle radicali contestazioni e disconoscimenti da parte di _____ la tesi del cessionario _____, secondo cui le quote di cui si discute sarebbero state oggetto di intestazione fiduciaria, asseritamente noto a _____ (che nega), per effetto di accordo tra _____ (che nega) e _____ (v. sul punto l'ordinanza 1° aprile 2025: <<[...] Infatti, va premesso che, allo stato, in punto di *fumus boni iuris* non risulta adeguatamente comprovata l'originaria intestazione fiduciaria delle quote in capo

Pagina 2

a _____, giacché _____, ex socio _____ s.r.l., che a suo tempo risulta avere ceduto a _____, quale mero fiduciario di _____ le quote a lui riferibili, ha pure rilasciato dichiarazione scritta volta a contestare la riferibilità a lui del documento n. 4 prodotto dal resistente, ossia il riconoscimento di debito effettuato da _____ in favore del _____ relativo alla somma di € 90.000,00, corrispondente al corrispettivo delle cessione delle quote, che sarebbe stata redatta nella medesima data della scrittura privata di cessione delle quote da _____ a _____ e dunque contestualmente con l'atto di cessione delle quote>>);

- il reclamo si incentra esclusivamente sul profilo del *periculum in mora*, da ultimo escluso con l'ordinanza *de qua*;

- il reclamo è fondato perché, da lato, è venuto meno l'elemento ritenuto ostativo dal primo giudice, ossia il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. e ciò per effetto della decisione del Tribunale di Parma in composizione collegiale 15 aprile – 28 aprile 2024 che ha annullato il detto sequestro (avente un ben più ampio oggetto) nei confronti di _____ e disposto la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto; dall'altro, distinti sono natura e funzione del provvedimento cautelare civile (emesso in vista di una sentenza che dichiara inopponibile alla società la cessione di quote *de qua*) e del sequestro preventivo in sede penale, emesso nell'ambito di un procedimento rispetto al quale le parti interessate alla tutela civilistica non hanno legittimazione alcuna; mentre trova conferma l'esigenza di tutela immediata già positivamente valutata col decreto *inaudita altera parte*, avuto riguardo: alla posizione assunta o che potrebbe essere assunta, a seguito dell'ingresso di _____ nella compagine societaria, da intermediari finanziari (v. quanto richiesto da _____ S.C.) o istituti bancario in relazione con la società reclamante (con riflessi negativi sia per la società che per la socia _____), al fatto che il cessionario è portatore di interessi in conflitto con quelli di _____ s.r.l., alla prevedibile ed anzi già attuale (v. il verbale dell'udienza 18 giugno 2025) situazione di stallo;

- ne consegue il ripristino della tutela inibitoria inizialmente concessa col decreto 12 febbraio 2025;

- la revoca dell'ordinanza reclamata incide sulla regolamentazione delle spese processuali di entrambe le fasi cautelari, in conformità al criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale:

- **accoglie** il reclamo e per l'effetto **inibisce** l'iscrizione di _____ quale cessionario delle quote meglio descritte in atti, nel libro soci della _____ s.r.l. nonché **inibisce** l'esercizio dei diritti di socio di _____ s.r.l. da parte di _____;

- **condanna** _____ a pagare a _____ s.r.l. e _____ creditrici in solido, le spese processuali che liquida quanto alla prima fase in euro 786,00 per spese ed euro 5.224,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge e quanto alla presente fase di reclamo in euro 321,00 per spese ed euro 5.224,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;

- **condanna** a pagare a - le spese processuali che liquida quanto alla prima fase in euro 2.012,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge e quanto alla presente fase di reclamo in euro 2.012,00 per compenso oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.

Si comunichi.

Bologna, 9 luglio 2025

Il presidente
Michele Guernelli

Il giudice est.
Antonio Costanzo